



Comune di Spello -Via Garibaldi, n. 19 06038 SPELLO (PG)
www.comune.spello.pg.it - info@comune.spello.pg.it
comune.spello@postacert.umbria.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 64 DEL 24-09-2026

Servizio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre *Aedes albopictus* per presenza di casi di arboviroosi nel territorio comunale - disposizioni per i cittadini residenti/interessati alle aree di intervento

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che in data 22.09.2026 è pervenuta alla Usl Umbria 2 la notifica di un caso di Febbre Virale denominata Dengue trasmessa da zanzara del genere *Aedes*, diagnosticato presso l'ULSS9 Scaligera presso l'IRCCS di Negrar. Il Caso indice, ha soggiornato nel comune di Spello durante la fase viremica, dal 17.09.2026 al 18.09.2026 presso il B&B Dalla Pia in via Bonci 4.

CONSIDERATO che è documentato dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2114) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) responsabile della trasmissione all'uomo di numerose malattie

CONSIDERATO che l'intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza"

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015 n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali";

VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

VISTA le deliberazioni di Giunta Regionale dell'Umbria n. 443 del 09 aprile 2003 , n.543 del 12 maggio 2004,, n. 662 del 12 aprile 2005 , n. 865 del 24.05.2006, n. 469 del 26.03.2007, n.669 del 10/07/2024 rese esecutive ai sensi di legge, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 ", della quale l'Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n. 669 del 10/07/2024;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia "predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfezione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.mei, con particolare riferimento all'articolo 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, al protocollo del Comune con n° 16039 del 22/09/2026 con la quale si richiede l'emissione urgente di idoneo provvedimento amministrativo per consentire interventi straordinari di disinfestazione in corrispondenza di aree pubbliche e corti private situate lungo le seguenti vie:

Via Guerrino Bonci fino al distributore di carburante, Via 25 Aprile, Via Fosco Fusaglia, Via Alfonsine, Via Benvenuto Crispoldi, Via Centrale Umbra dal civico 67 al civico 97, Via Tempio di Diana I° dal civico 16, Via Tempio di Diana II°, Via Maddalena, Via Roma dagli scavi archeologici fino all'intersezione con via Centrale Umbra, Via Povera Vita dall'incrocio con via Stretta, Via Consolare dal civico 57 a salire, Piazza Matteotti, Via Cavour fino al civico 31, Via Torri di Properzio fino al civico 37, via Tornetta dall'intersezione con via Centrale Umbra fino al civico n. 1.

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell'articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

DISPONE

che vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, nel giorno 24/09/2026 dalle ore 22,00 circa fino al termine delle operazioni, in corrispondenza di aree pubbliche site lungo le seguenti vie:

Via Guerrino Bonci fino al distributore di carburante, Via 25 Aprile, Via Fosco Fusaglia, Via Alfonsine, Via Benvenuto Crispoldi, Via Centrale Umbra dal civico 67 al civico 97, Via Tempio di Diana I° dal civico 16, Via Tempio di Diana II°, Via Maddalena, Via Roma dagli

scavi archeologici fino all'intersezione con via Centrale Umbra, Via Povera Vita dall'incrocio con via Stretta, Via Consolare dal civico 57 a salire, Piazza Matteotti, Via Cavour fino al civico 31, Via Torri di Properzio fino al civico 37, via Tornetta dall'intersezione con via Centrale Umbra fino al civico n. 1.

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Che il prodotto utilizzato per la disinfestazione adulticida è a base di Permetrina e tetramentrina

che nella stessa data venga effettuato un intervento di disinfestazione contro le larve di zanzare in ambito pubblico ed in ambito privato, in corrispondenza di aree pubbliche e corti private site lungo le stesse vie.

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore l'intervento deve essere rimandato al primo giorno utile successivo al giorno programmato.

il prodotto antilarvale che verrà utilizzato è a base di Permetrina e tetramentrina coformulanti con target specifico nei confronti delle larve di zanzare

Tali interventi verranno effettuati dalla ditta SERVIZI INNOVATIVI S.r.l. con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 44 – 86025 Ripalimosani (CB)

che presso le pertinenze private, in concomitanza con il trattamento antilarvale vengano rimossi tutti i focolai rimovibili di zanzare;

che in concomitanza dei trattamenti adulticidi in ambito pubblico sia impedito il transito pedonale e sospesa la circolazione di tutti i veicoli nelle vie elencate in premessa nelle ore e nelle giornate interessate dal trattamento eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso;

Durante tutto il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, sia in ambito pubblico che privato, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti di pertinenza siti nelle vie interessate dagli interventi:

- non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;

- porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;
- deve essere sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria
- gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
- si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
- si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
- in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune
- si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
- nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
- si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo;

deve essere consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori della Ditta di Disinfestazione, Funzionari del Dipartimento di Prevenzione della USL 2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi infestanti e operatori della Protezione Civile.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ordinanza SINDACO n.64 del 24-09-2026 COMUNE DI SPELLO

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE INOLTRE CHE

Il Personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione Individuale, compresi i repellenti anti zanzare

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate e/o prossime al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Spello.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa nelle forme di Legge a:

- Corpo di Polizia Locale – sede
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Servizio Controllo organismi Infestanti
- Altre Autorità di Controllo

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

b) il Responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m. e i. è individuato nel Ten Barbara Casciola;

c) l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale – Via Garibaldi, 19 SPELLO (PG) tel. 0742-300028 – 300036 – PEC: comune.spello@postacert.umbria.it;

- che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni;

- che copia del presente provvedimento sarà anche pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente Spello www.comune.spello.pg.it;

- che la presente ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio del Comune di Spello; www.comune.spello.pg.it ;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
LANDRINI MORENO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate